



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA

VIA CARLO TRATTENERO N. 15 – 10053 BUSSOLENO (TO)

TEL. 0122 642812/642818 E-MAIL cuc@umvs.it PEC gare.umvs@pec.it

DISCIPLINARE DI GARA

Fornitura

NUMERO DI RIFERIMENTO: 15/2019

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DELLA CITTA' DI AVIGLIANA (TO) –**

CIG 7890411D21 - CUP C30A19000000005

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del responsabile del settore Segreteria Amministrativa e Organizzazione dell'area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente della Città di Avigliana n. 259 del 29/04/2019 sono state stabilite le modalità di gara e le condizioni contrattuali per l'affidamento della fornitura del *"Sistema di Videosorveglianza Urbana"*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di esecuzione della fornitura è nella Città di Avigliana (TO)

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (G.U.C.E.) il 13/05/2019.

ENTE COMMITTENTE: CITTA' DI AVIGLIANA PIAZZA CONTE ROSSO 7 10051 AVIGLIANA (TO)

STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA – Via Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno (TO)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: arch. Marina Dolfini responsabile della Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa numero di telefono: 0122 642818 - indirizzo di posta elettronica certificata: gare.umvs@pec.it indirizzo e-mail: cuc@umvs.it

Punti di contatto:

- arch. Marina Dolfini - numero di telefono: 0122 642818
- sig.a Gabriella Belmondo – numero di telefono 0122 642812

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14, 15, del Codice composto da:

- ALL-A_RG Relazione generale del progetto esecutivo
 - ALL-B_CSA-NG Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali
 - ALL-C_CSA-DP Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale
 - ALL-C1_EG Elaborati Grafici di Progetto
 - ALL-E_GANTT Cronoprogramma (GANTT)
 - ALL-F_QIM Quadro incidenza della manodopera
 - ALL-G_EPU Elenco Prezzi Unitari
 - ALL-H_CME Computo metrico estimativo
 - ALL-I_CM Computo Metrico
 - ALL-L_QE Quadro economico di spesa
- Disciplinare di gara
- Istruzioni compilazione DGUE
- Manuale Operativo Gara Telematica PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – SENZA MARCA)
- Modulistica:
- (D.G.U.E.) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo
 - Modello 1) Domanda di partecipazione
 - Modello 2) Dichiarazione integrativa art. 80
 - Modello 3) Offerta Economica
 - Modello 4) Dichiarazione ausiliaria

ed è disponibile sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa ([link](https://cucunionevallesusa.traspare.com)) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso.

Faranno parte del contratto i seguenti documenti: Contratto, Relazione Generale, Capitolato speciale d'appalto – norme generali, Capitolato speciale d'appalto – norme descrittivo/prestazionali, Elenco Prezzi Unitari (al netto del ribasso presentato in sede di gara) nonché l'Offerta tecnica (presentata in sede di gara).

3. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare previo accesso alla piattaforma della Unione Montana Valle Susa ([link](https://cucunionevallesusa.traspare.com)

<https://cucunionevallesusa.traspire.com>) tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare le richieste attraversamento la funzione “RICHIESTA CHARIMENTI” **entro martedì 11/06/2019.**

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’operatore economico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza della gara e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai quesiti che pverranno oltre il termine sopra indicato non verrà data alcuna risposta.

3.1 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici partecipanti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC gare.umvs@pec.it dall’indirizzo indicato dagli operatori economici partecipanti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, VALORE STIMATO DELL'APPALTO , IMPORTO A BASE DI GARA – PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'appalto è costituito da un unico lotto. A norma dell'art. 51, comma 1 – secondo periodo del Codice, non ricorrono le condizioni per ripartire l'intervento in lotti funzionali ossia in parti aventi una propria funzionalità, fruibilità e fattibilità in quanto l'intervento stesso è costituito da apparecchiature aventi caratteristiche strutturali e funzionali per le quali è strettamente necessario avere un unico operatore economico.

Oggetto dell'appalto. Formano oggetto del contratto d'appalto le opere, prestazioni e forniture occorrenti per la realizzazione della *fornitura con posa in opera ed eventuale manutenzione del sistema di videosorveglianza urbana della Città di Avigliana (TO)*

Valore stimato dell'appalto. Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del Codice, è pari a **€ 251.210,85** - di cui l'importo dei costi per la sicurezza è valutato in **€ 2.487,24**.

Importo a base di gara. L'importo soggetto a ribasso di gara ammonta a **€ 248.723,61**.

Ai sensi dell'art. 48, co. 2 del Codice, la suddivisione delle prestazioni e l'incidenza sul totale dell'appalto si configura nel dettaglio della tabella seguente:

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

Prestazione	Importo prestazioni (compresi oneri di sicurezza)	Importo degli oneri di sicurezza	Importo della prestazione a misura soggetto a ribasso di gara
Fornitura con posa in opera del sistema di videosorveglianza urbana	€ 251.210,85	€ 2.487,24	€ 248.723,61

Prestazione principale: fornitura.

Appalto di fornitura. Nomenclatura CVP 32323500-8 (Denominazione: Sistema di videosorveglianza) Per una puntuale descrizione delle condizioni delle attività de quo si rimanda ai documenti di progetto sopra indicati che, tutti allegati al presente disciplinare, ne formano parte integrante e sostanziale. **Stipulazione del contratto: a misura.** Si rinvia al capitolato speciale d'appalto – norme generali.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del Codice nell'importo a base di gara sono compresi i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 43.986,00 che sono stati calcolati sulla base delle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. L'importo dell'appalto posto a base di gara e relativo costo stimato della manodopera è così composto:

Tabella 2 -

Prestazione	Importo	Incidenza Manodopera	Incidenza percentuale Manodopera
Fornitura lavori a misura del sistema di video- sovveglianza urbana (im- porto soggetto a ribasso)	€ 248.723,61	€ 43.986,00	17,68%

L'appalto è finanziato con contributo di cui al DL. 20/2/17 n. 14 e con fondi comunali.

Pagamenti. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come indicato all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto – norme generali, nonché nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 192, del 2012.

Per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73, la Città di Avigliana effettua l'accertamento di regolarità fiscale presso l'agenzia delle entrate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice (così come modificato dal d.l. 18/04/2019 n. 32).

5. DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI –MODIFICHE DEL CONTRATTO

5.1 DURATA.

Le attività di consegna, l'installazione e/o configurazione delle apparecchiature oggetto della fornitura nel loro complesso devono essere eseguite entro **giorni 105** (centocinque), naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di avvio

dell'esecuzione del contratto, **fatta salva l'ultimazione anticipata**, qualora offerta dall'operatore economico partecipante, per la quale si fa rinvio all'art. 11 del capitolato speciale di appalto – norme generali.

Opzioni. Il servizio di manutenzione on-site e gestione collaborativa remota, qualora offerto dall'operatore economico partecipante in opzione, dura **mesi 12** (dodici), naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: trattandosi di appalto a misura fino alla concorrenza dell'importo a base di gara.

Per la rete radio potranno essere proposte soluzioni differenti, fermo restando la localizzazione delle telecamere collegate, e le specifiche funzionali minime descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché in possesso dei requisiti speciali prescritti dal bando di gara, dal presente disciplinare e relativi allegati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici partecipanti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti a comprova dei requisiti dichiarati saranno richiesti, se del caso e se non acquisibili direttamente da pubbliche amministrazioni, agli operatori economici mediante piattaforma AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico partecipante non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.

b) Fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili, pari o superiore ad € 900.000,00 (euro novecentomila/00) I.V.A. esclusa.

N.B. A fronte della particolare natura dell'appalto e delle connesse esigenze di garantire l'affidabilità dell'operatore economico partecipante, tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 83, co. 5 del Codice in quanto l'Ente Committente ritiene opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato minimo, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico aggiudicatario con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

Ai fini di tutelare i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del Know-how necessario, con correlata previsione dei requisiti economici richiesti, come condizione di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dall'Ente Committente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il fatturato globale minimo annuo deve essere calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

c) **Fatturato minimo annuo** nel settore delle attività oggetto dell'appalto con fornitura di H/W e S/W per videosorveglianza urbana - riferito agli anni 2016, 2017, 2018 pari o superiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) I.V.A. esclusa, pari all'80% del valore della gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- contratti e/o attestazioni di regolare esecuzione dei servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, da dove si evincano importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il fatturato specifico minimo annuo deve essere calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

Ai fini di tutelare i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del Know-how necessario, con correlata previsione dei requisiti economici richiesti, come condizione di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) N. 1 (una) fornitura analoga di punta (unico contratto, contabilizzato e concluso), nel settore delle attività oggetto dell'appalto (fornitura di sistemi di videosorveglianza) eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.C.E. per un importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, pari all'60% del valore stimato dell'appalto, reso in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private, con indicazione dell'importo e data contratto, nonché destinatario (pubblico o privato).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di fornitura a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- attestazione di regolare esecuzione della fornitura analoga (unico contratto contabilizzato e concluso) effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., da dove si evinca importo, data e destinatario pubblico;
- certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di fornitura a favore di committente privato, mediante una delle seguenti modalità:

- certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei orizzontali, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lettera a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: almeno il 40% dalla mandataria, almeno 10% da ciascuna mandante. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato minimo specifico annuo di cui al punto 7.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: almeno il 40% dalla mandataria, almeno 10% da ciascuna mandante. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al servizio analogo di punta, di cui al **punto 7.3 lettera d)**, deve essere posseduto per intero dalla mandataria (il requisito non è frazionabile).

7.5 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure di cui al **punto 7.1 lettera a,)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai **punti 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi dell'art. 48, co. 7-bis, del Codice, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) del Codice, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*iscrizione alla CCIAA*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico partecipante e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico partecipante e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico partecipante e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico partecipante di sostituire l'ausiliaria.

N.B. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.1, all'operatore economico partecipante la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico partecipante, entro tale termine, deve produrre i

documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore economico partecipante, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico partecipante dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammesso il subappalto.

L'operatore economico partecipante indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 50%** (in deroga a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 comma 20 del Codice, è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

In caso di subappalto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La Città di Avigliana provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i nei casi stabiliti dall'art. 105, co. 13-lett. b) e c), del Codice (come modificato dal d.l. 32/2019)

Diversamente dai casi sopra stabiliti la Città di Avigliana non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Città di Avigliana, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 5.024,00** (*2% del prezzo posto a base di gara*), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l'operatore economico partecipante risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escissione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta dell'operatore economico partecipante:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a/m bonifico bancario sul C/C intestato a Comune di Avigliana - IBAN: IT70V0200830050000100072831, BIC SWITF: UNCRITM1CC2 (da utilizzare per bonifici esteri), allegando la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico);
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**Città di Avigliana** e non stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

c. discussione della garanzia: operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città di Avigliana;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico partecipante potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni l'operatore economico partecipante segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È obbligatorio che gli operatori economici che intendono partecipare alla gara eseguano un sopralluogo per verificare i siti della fornitura indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto –Descrittivo e Prestazionale ed in particolare:

- le quantità delle opere civili necessarie indicate nel computo metrico;
- la visibilità dei siti riportata nello schema di rete radio.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a llpp.avigliana@ruparpiemonte.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: ragione sociale dell'operatore economico; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

In alternativa è possibile richiedere appuntamento telefonico al Responsabile del Settore Lavori Pubblici (telefono 011 9769158)

Il termine ultimo per la suddetta richiesta di sopralluogo è fissato alle ore 12:00 del giorno **venerdì 14 giugno 2019**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati agli operatori economici con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il funzionario addetto del settore tecnico della Città di Avigliana rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata fra i documenti amministrativi per la partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituendi, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi.

La mancata allegazione della attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. *1174 del 19/12/2018 dell'autorità medesima*), in vigore dal 01.01.2019, rilevabili dal sito: <http://www.anticorruzione.it> nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma dell'Unione Montana Valle Susa ([link https://cucunionevallesusa.traspare.com](https://cucunionevallesusa.traspare.com)) e sarà disciplinata dal Manuale Operativo Gara Telematica (PROCEDURA APERTA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SENZA MARCA TEMPORALE).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno **lunedì 24 giugno 2019**.

La prima seduta di gara si terrà presso la sede della C.U.C. Unione Montana Valle Susa in Via Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO) il giorno **martedì 25 giugno 2019** con inizio alle ore 09:00.

Eventuali modifiche a tale programmazione verranno pubblicizzate mediante avviso sulla piattaforma telematica dell'Unione Montana Valle Susa ([link https://cucunionevallesusa.traspare.com](https://cucunionevallesusa.traspare.com)) alla sezione Bandi di gara/Gare e procedure in corso.

È onere degli operatori economici partecipanti verificare sulla piattaforma la presenza di eventuali comunicazioni " (Rif. TAR Sardegna con sentenza n. 464 del 25 marzo 2015).

14. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA

Gli operatori economici dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata. Entro il termine di scadenza della gara (ore 12:00 del giorno lunedì 24/06/2019) gli operatori economici dovranno accedere alla Piattaforma telematica mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – GARE APERTE.

I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC a partire dalla data di pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della gara stessa.

Selezionata la procedura di gara, l'operatore economico, tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

Caricamento ed invio telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica:

- 1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'operatore economico partecipante dovrà inserire la documentazione amministrativa nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA", che consiste in un archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati digitalmente. La Busta Amministrativa dovrà anch'essa essere firmata digitalmente.
- 2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'operatore economico partecipante dovrà inserire la documentazione tecnica nell'apposita "BUSTA TECNICA", che consiste in un archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati digitalmente. La Busta Tecnica dovrà anch'essa essere firmata digitalmente.
- 3) Inserimento Documentazione economica: l'operatore economico partecipante dovrà inserire la documentazione economica nell'apposita "BUSTA ECONOMICA" che consiste in un archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati digitalmente. La Busta Economica dovrà anch'essa essere firmata digitalmente.
- 4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'operatore economico partecipante, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno lunedì 24/06/2019), tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA", potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

Avvertenze

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dall'operatore economico partecipante, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto l'operatore economico, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash MD5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. Qualora venisse riscontrata una mancata corrispondenza tra i predetti hash MD5, entro il termine di scadenza per la

presentazione dell'offerta, l'operatore economico partecipante potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIA OFFERTA".

In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tecnica non sarà possibile procedere all'apertura della "BUSTA OFFERTA".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in RT.I. o Consorzio costituiti o costituendi:

la documentazione richiesta nel disciplinare di gara dovrà essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel disciplinare di gara;
- caricata sul sistema a partire dalla pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della gara stessa, dal solo operatore economico mandatario.

14.1 BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta Amministrativa deve contenere la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione unica di certificazione e di atto di notorietà ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (di cui al modello n. 1), **redatta in bollo** ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di un raggruppamento o consorzio già costituito deve essere allegata la relativa procura.

Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Dei dati identificativi del concorrente (campo 4)

Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Città di Avigliana, c.f. 01655950010)

Del codice ufficio o ente (campo 6: TTD)

Del codice tributo (campo 11: 456T)

Della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo domanda d partecipazione)

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurata al numero delle domande di partecipazione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica dell'F23.

1.a) *Indicazioni per tutti gli operatori economici partecipanti*

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello 1) ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello 3) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 5 lett. I) del Codice;
3. dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (modello 1);
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (modello 1):
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (modello 1);
6. dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Città di Avigliana con deliberazione di G.C. n. 279 del 23/12/2013 reperibile sul sito [http://www.comune.avigliana.to.it/-](http://www.comune.avigliana.to.it/)

it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

1.b) *Indicazioni per tutti i soggetti con idoneità plurisoggettiva e i Consorzi*

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio (modello 1).

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione in cui si indicano a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati (modello 1).

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indicano a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (modello 1).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (modello 1);
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (modello1);
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (modello 1).

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2) D.G.U.E.: l'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema messo a disposizione in formato.xml sulla piattaforma telematica Unione Montana Valle Susa ((link <https://cucunionevallesusa.traspare.com>) alla sezione Bandi di gara/Gare e procedure in corso.

Le imprese, dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUE gara_comune_avigliana.xml devono collegarsi alla piattaforma <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>
<http://www.base.gov.pt/deucp/request/ca/overview> e seguire le istruzioni di cui all'allegato A per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo all'interno della busta telematica amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste relative alla procedura di appalto sono rese dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico partecipante indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico partecipante, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta il possesso dei requisiti dell'art. 80 del Codice (modello n. 4);
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico partecipante dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D) e integra tale dichiarazione con quella prevista al modello 1 e al modello 2.

Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico partecipante dichiara di possedere i requisiti richiesti all'art. 7 del disciplinare di gara in ordine a idoneità professionale e capacità tecnica professionale compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico partecipante rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E.

Il DGUE non deve essere presentato per l'eventuale subappaltatore/gli eventuali subappaltatori. Viene solo richiesta l'indicazione della eventualità del subappalto, con indicazione della percentuale e delle parti che si intendono subappaltare.

3) (*se del caso*) **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA** (modello 2) che deve essere resa da tutti i soggetti (art. 80 comma 3 del Codice) indicati nel modello 1.

Tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato;

4) **copia del/dei documento/i di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori (nel caso in cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale);**

5) **GARANZIA PROVVISORIA** di € 5.024,00 pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto;

6) **DICHIARAZIONE** sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della Città di Avigliana;

7) **ATTESTAZIONE** del versamento del contributo di gara pari ad € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi indicando:

- Codice fiscale dell’operatore economico
- Il C.I.G. che identifica la procedura

8) **DOCUMENTO firmato** attestante l’attribuzione del “PassOE” da parte del sistema AVCPass presente sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

(*in caso di avvalimento*)

9) **DOCUMENTAZIONE** e dichiarazioni dell’operatore economico ausiliato e dell’operatore economico ausiliario, inerenti l’istituto dell’avalimento, previste dall’art. 89 del Codice;

(*in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi*)

10) **DOCUMENTAZIONE** e dichiarazioni di cui al punto 14.1 – 1), 1.a) e 1.b) del disciplinare di gara;

(*in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE già costituito*)

11) **MANDATO** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) autentica del consorzio o GEIE;

12) **VERBALE** di avvenuto sopralluogo.

14.2 BUSTA TECNICA

La busta Tecnica deve contenere i requisiti di qualità dell’offerta.

L’offerta tecnica dovrà essere sviluppata in forma di relazioni che dovranno essere composte sviluppando i criteri descritti all’art. 15 del presente disciplinare.

Modalità predisposizione elaborati:

Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare due relazioni tecniche come di seguito:

RELAZIONE 1)

Relazione Tecnica sulla modalità di espletamento dei servizi (Peso punti 30)

Nella relazione dovranno essere descritti le qualifiche professionali del personale preposto alle attività di configurazione e formazione degli operatori dell’Amministrazione comunale, le certificazioni e gli attestati di partnership che qualificano il concorrente come rivenditore ed installatore qualificato dal produttore degli apparati di videosorveglianza proposti, il tempo di esecuzione delle opere (qualora ridotto rispetto al GANTT presente nel CSA-DP) e, nel caso l’operatore economico partecipante offra il servizio di manutenzione opzionale per il periodo di un anno, le modalità con cui è organizzato tale servizio.

La relazione tecnica deve essere composta da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4. Le pagine devono essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 10 pagine. Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tavole, depliant), lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell’offerta. Quanto proposto dal concorrente diventa onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (in caso di raggruppamento o di consorzio costituendo, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti degli operatori economici constituenti).

L’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite di Progetto, definite nel CSA-DP, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

RELAZIONE 2)

Relazione Tecnica sulla qualità della soluzione e delle forniture (Peso punti 40)

Nella relazione dovranno essere descritti:

- le funzionalità offerte dai sistemi ANPR e ZTL in modo tale che risulti evidente il soddisfacimento dei requisiti minimi indispensabili richiesti nel CSA-DP. L'operatore economico partecipante descriverà inoltre le caratteristiche migliorative, offerte in opzione, che caratterizzano la propria offerta;
- le funzionalità H/W e S/W di registrazione dell'allestimento della Control Room (CR) in modo tale che risulti evidente il soddisfacimento dei requisiti minimi indispensabili richiesti nel CSA-DP. L'operatore economico partecipante descriverà inoltre le caratteristiche migliorative, offerte in opzione, che caratterizzano la propria offerta.;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati radio in modo tale che risulti evidente il soddisfacimento dei requisiti minimi indispensabili richiesti nel CSA-DP. L'operatore economico partecipante descriverà inoltre le migliori funzionalità, offerte in opzione, che caratterizzano la propria offerta, sia dal punto di vista tecnologico che di soluzione migliorativa della rete radio e di networking.

La relazione tecnica deve essere composta da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4. Le pagine devono essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 10 pagine. L'operatore economico partecipante rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tavole, depliant), lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta. Quanto proposto dall'operatore economico partecipante diventa onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione (in caso di raggruppamento o di consorzio costituendo, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti degli operatori economici costituenti).

L'offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite di Progetto, definite nel CSA-DP, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

14.3 BUSTA ECONOMICA

La busta economica deve contenere **l'offerta economica** (modello 3), e **il modello F23** di comprova del pagamento del bollo .

L'Offerta Economica deve essere redatta in lingua italiana, su carta legale in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e deve contenere:

- l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere (verranno presi in considerazione fino a due decimali con troncamento) che verrà applicato a tutti i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari;
- i costi per la sicurezza propri dell'operatore economico, diversi da quelli derivanti dai rischi di interferenza che non sono soggetti a ribasso (art. 95 comma 10 del Codice); *si precisa che, qualora l'operatore economico partecipante valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa, questi nell'offerta economica vanno indicati pari a €0,00 (zero).*
- i costi della manodopera propri dell'operatore economico (art. 95 comma 10 del Codice).

Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. 827/1924).

Non sono ammesse e pertanto automaticamente escluse, offerte in aumento.

L'offerta deve essere, a pena di esclusione, incondizionata.

In caso di Raggruppamento o di consorzio costituendo, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese componenti.

Comprova imposta di bollo

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Dei dati identificativi del concorrente (campo 4)

Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Città di Avigliana, c.f. 01655950010)

Del codice ufficio o ente (campo 6: TTD)

Del codice tributo (campo 11: 456T)

Della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo offerta economica")

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica dell'F23 nella busta economica.

Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti fatta eccezione per quelli sopramenzionati. Eventuali documenti inseriti, anche se erroneamente, nella busta economica saranno esclusi da qualsiasi tipo di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

Non saranno considerate valide offerte incomplete, condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Non saranno considerate valide offerte pari od in rialzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

Si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (art. 97 comma 3, secondo periodo, del Codice così come modificato dal d.l. 32/2019).

Resta valido il disposto di cui all'art. 95, co. 12, del medesimo Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio finale più elevato sommando i punti ottenuti per l'elemento tecnico/qualità e per quello ottenuto per l'elemento economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

15. CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

La fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale sarà aggiudicata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

15.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione attribuita a ognuno di essi:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	30
B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI	70
TOTALE	100

15.2 CRITERI AGGIUDICAZIONE OEV

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Modalità espletamento servizio	30	1.1	Qualifiche professionali personale preposto alle attività di configurazione e formazione del personale dell'A.C. di cui -per laureato tecnico: punti 2 -per diplomato ITIS: punti 1			2
			1.2	Attestato di rivenditore ed installatore qualificato dal produttore degli apparati e del software di lettura targhe e varchi (ANPR e ZTL) proposti di cui:			6

			Telecamere/ZTL: punti 2 S/W CR: punti 2 Apparati radio: punti 2			
		1.3	Presenza di un NOC (Network Operative Center) nel raggio di 50 km dal comune di Avigliana (municipio piazza Conte Rosso 7) di cui: distanza inferiore a 50 km punti 7 distanza tra 50 e 100 km punti 4 distanza tra 101 e 150 km punti 2 da 151 km punti 0			7
		1.4	Manutenzione di 12 mesi inclusa nel prezzo offerto ed organizzazione per soddisfacimento delle le modalità definite nel CSA-DP. <i>L'assegnazione del punteggio avverrà in base al criterio SI/NO.</i>			9
		1.5	Tempo per l'esecuzione della completa fornitura in opera (inferiore al tempo di esecuzione previsto pari a 105 giorni naturali e consecutivi (giorni solari) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto). <i>Agli operatori economici che non proporranno l'ultimazione anticipata verrà assegnato un punteggio pari a 0.</i>			6

			2.1	Caratteristiche e funzionalità migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per i sistemi ANPR e ZTL	14		
2	Qualità della soluzione e delle forniture	40	2.2	Caratteristiche e funzionalità migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per H/W e S/W di registrazione di CR	16		
			2.3	Caratteristiche tecnologiche migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per gli apparati radio e soluzioni migliorative proposte per la Radio e di Networking	10		
	Totale	70			40	6	24

15.2.1 CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri motivazionali per l'assegnazione dei punteggi al criterio 2 “Qualità della soluzione e delle forniture”:

Criterio 2

sub 2.1) Caratteristiche e funzionalità migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per i sistemi ANPR e ZTL

- Possibilità di riconoscere Marca del Veicolo, Classe e colore
- Possibilità di caricare un OCR di secondo livello per aumentare l'affidabilità della lettura
- Possibilità di utilizzare l'Auto trigger software 2.0
- Applicazione Easinstall per configurazioni wizard tramite Wi-Fi.

sub 2.2) Caratteristiche e funzionalità migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per H/W e S/W di Registrazione di Control Room

- Possibilità di generazione e stampa immediata su strada di verbali di contestazione conformi al modello in uso al Comando, in formato A4, mediante stampanti portatili o veicolari connesse tramite rete wi-fi o bluetooth
- Possibilità di generazione e stampa immediata in formato A4 anche di ogni altro verbale relativo alle procedure di sanzione accessoria (rimozione forzata, fermo amministrativo, sequestro amministrativo art. 13 Legge 689/81, sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ex art. 213 C.d.S.), tutti conformi al modello in uso al Comando
- Possibilità, da parte del sistema di verbalizzazione e di stampa, di generare e stampare su strada i codici avviso e i barcode/qrcode del sistema pagoPA, come da specifiche AGID, in calce al verbale di contestazione
- Possibilità di generare e stampare verbali relativi a tutte le fattispecie sanzionatorie contemplate dal vigente C.d.S
- Possibilità di duplicare in un solo passaggio tutti i dati di un verbale generandone uno nuovo identico al precedente, a meno della norma violata
- Possibilità di ricevere gli allarmi e generare i verbali mediante la medesima applicazione per dispositivo mobile (tablet o smartphone)

- Possibilità di contrassegnare gli eventi di ipotesi di illecito al C.d.S. per i quali la contestazione immediata non è stata possibile (vedasi parere Ministero Interno 300/A/6822/16/127/9 05/10/2016) mediante l'annotazione del motivo che ha reso impossibile contestare immediatamente la violazione agli interessati
- Generazione, per i soli transiti contrassegnati secondo le modalità di cui al punto precedente, di documenti di invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 C.d.S. da inviare ai proprietari dei veicoli o agli altri obbligati in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S

sub 2.3) Caratteristiche tecnologiche migliorative offerte, rispetto alle minime descritte nel CSA-DP, per gli apparati radio e soluzioni migliorative proposte per la rete Radio e di Networking

- Affidabilità degli apparati: MTBF maggiore od uguale a 250.000 ore - (valore minimo tra ODU ed IDU delle macchine proposte)
- Supporto caratteristiche di sicurezza:
 - MAC address filtering
 - IP Access Table filtering
- Supporto alimentazione maggiore o uguale a 48Volts (standard 802.3af)
- Grado di protezione IP 67
- Funzionalità di analisi spettrale che permetta di conoscere i disturbi presenti per ogni canale. L'unità dovrà funzionare equivalentemente ad un analizzatore di spettro, fornendo precise indicazioni dell'attività di sorgenti d'interferenza.
- Supporto CIR delle CPE - Le unità client remote del sistema devono poter ricevere un throughput minimo, in assenza di pesante congestione della cella (>30%) tramite un parametro, configurabile via software, di banda impegnata (Committed Information Rate), separatamente per Download ed Upload, con granularità di almeno 128 Kb/s.
- Doppio banco di memoria per le versioni di firmware. L'apparato deve poter tenere memorizzate contemporaneamente una versione di firmware più recente ed una più datata.
- Upgrade firmware in due stadi: modalità temporanea per eseguire test, modalità permanente per la conferma del nuovo firmware.
- Assorbimento Elettrico inferiore a 30 WATT
- Supporto delle "doppi VLAN" in standard 802.1QinQ, sia per trasporto trasparente che per aggiunta del secondo tag su traffico 802.1q.

15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (con un massimo di due decimali) è il seguente:

Eccellente= 1	Sufficiente= 0,50
Ottimo= 0,90	Appena sufficiente= 0,30
Buono= 0,80	Insufficiente= 0,10
Discreto= 0,70	Gravemente insufficiente= 0,00

Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato è stabilito nel calcolo **della media aritmetica dei coefficienti** attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub criterio in esame.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione

lineare. All'offerta che non migliorerà il tempo per l'esecuzione della completa fornitura in opera verrà assegnato un punteggio pari a zero.

Quindi verrà applicata la formula: $C_i = E_{min}/E_a$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

E_a = elemento quantitativo dell'offerta del concorrente i-esimo

E_{min} = elemento quantitativo dell'offerta migliore/più conveniente

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno complessivamente il punteggio di 42/70 (prima della riparametrazione) saranno escluse dalla selezione in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi richiesti.

15.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con la seguente formula sulla base del metodo dell'interpolazione lineare:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

15.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Ai sensi delle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, il punteggio sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico partecipante ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione Giudicatrice procederà ad assegnare all’operatore economico partecipante che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., **con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o

- irregolarità del DGUE e della domanda, **ivi compreso il difetto di sottoscrizione**, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'operatore economico partecipante un congruo termine – non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico partecipante produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico partecipante dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici partecipanti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante. Viene nominata, ai sensi dell'art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici ammessi e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante (via Carlo Trattenero n. 15 a Bussoleno), **il giorno martedì 25/06/2019, con inizio alle ore 09:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti per le successive sedute pubbliche agli operatori economici partecipanti verrà data informazione a mezzo comunicazione sulla piattaforma telematica <https://cucunionevallesusa.traspire.com> - sezione Gare e Procedure in corso, nel folder della gara pubblicata, almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta sempre pubblica, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 15.4

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Se il numero degli operatori economici ammessi è in numero pari o superiore a tre, qualora la Commissione Giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrative e Tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (art. 97 comma 3, secondo periodo, del Codice così come modificato dal d.l. 32/2019).

Resta valido il disposto di cui all'art. 95, co. 12, del medesimo Codice.

La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa: il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Trova altresì applicazione l'art. 97 comma 7, del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Città di Avigliana, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Città di Avigliana procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario non abbia l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero sia in possesso della sola domanda di iscrizione, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante forma pubblica amministrativa. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016

(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Città di Avigliana entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La Città di Avigliana comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono **a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino , rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:

- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico (relative alla stipula del contratto d'appalto) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;

- i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il procedimento di affidamento della fornitura;
- il titolare del trattamento è la Città di Avigliana, con sede in Piazza Conte Rosso 7, nella persona del Sindaco pro tempore;
- responsabile del trattamento è l'ing. Irene Anselmi;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Marina Dolfini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marina Dolfini".